

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

## **Titolo 1 – Principi Generali -**

### **Articolo 1 – Finalità -**

Il presente atto riguarda la tutela ed il benessere di tutte le specie animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire sia l'igiene, sia la salute pubblica e sia la corretta gestione degli animali, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.

il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta convivenza con l'uomo e di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche

### **Articolo 2 – Profili istituzionali -**

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, **D.P.R. 31/03/1979**, conferisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Ai sensi **del R.D. n.45 del 03/02/1901** e del **D.P.R. n.4 del 14/01/1972**, il Sindaco, nell'esercizio della sua attribuzione in materia sanitaria, si avvale dell' Azienda ASL di competenza sul territorio.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, **D.P.R. n. 320 del 08/02/1954**, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali deve essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali".
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli **artt. 823 e 826 del Codice Civile**, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
5. Nel territorio comunale, il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre ,ai sensi del **D.lgs. n.267/2000**, provvedimenti straordinari per la gestione delle specie e sul benessere degli animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
6. La Legge **n.157 del 11/02/1992**, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

7. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

8. La Legge **n.189 del 20/07/2004** detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

#### **- Collaborazioni Istituzionali -**

Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce con l'ASL veterinaria di competenza, le associazioni protezionistiche riconosciute sul territorio, l'Ordine dei medici veterinari sul Territorio ed enti territorialmente e funzionalmente competenti quali Polizia Municipale, Guardie Zoofile Volontarie, Polizia Provinciale.

Il Comune, per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale, attua campagne di informazione che potranno essere realizzate con tutti gli enti sopracitati riconosciuti nel territorio.

I temi saranno riferiti alla prevenzione del randagismo, controllo delle nascite degli animali da affezione, conoscenza e rispetto della fauna autoctona, responsabilità dei detentori animali d'affezione etc.

#### **Art. 3 – Detenzione e maltrattamento di animali**

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2. Chiunque conviva o detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali; in particolare deve:

a. rifornirlo di cibo adeguato ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;

b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

**d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;**

e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici

e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione,

garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

3. La custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri e deve essere scorrevole e dotata di 2 moschettoni rotanti alle estremità o di altri meccanismi di scorrimento.

4. Al cane deve essere consentito, in ogni momento, l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso deve poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare o la pettorina devono essere flessibili, regolabili e non stretti. La cuccia deve essere coperta su almeno 3 lati, orientata in modo da garantire temperatura e/o umidità tali da non recare pregiudizio al cane, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione degli agenti atmosferici, rialzata dal suolo o con pavimento che la isoli dall'umidità del terreno, di altezza non inferiore a quella del cane, di larghezza tale da consentire al cane di muoversi agevolmente all'interno. Deve essere garantita la presenza di un'adeguata zona d'ombra esterna al riparo.

5. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

**6. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento**

**(compresa la bicicletta), fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada.**

7. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

8. E' vietato condurre in locali pubblici o aperti al pubblico e nelle aree dedicate ai cani nei parchi pubblici **le cagne nei loro periodi di calore.**

9. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali e l'addestramento a tal fine.

10. E' vietato aizzare cani contro persone o altri animali, ovvero eccitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate.

11. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. E', altresì, vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti. E' vietato, inoltre, l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringibocca" per i cani, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità e il periodo di utilizzo.

12. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. n.1707/2004).

13. E' vietato utilizzare animali **per il pubblico divertimento** in contrasto con le normative

vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.

14. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie per l'arte di strada.

15. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.

16. Fatte salve le norme vigenti di settore, il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

a. l'aerazione del veicolo;

b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;

c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

17. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

18. Solamente in caso di comprovata necessità, il medico veterinario può sopprimere animali d'affezione in modo eutanasico e con preventiva anestesia.

19. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato secondo le ultime normative stabilite dalla Corte di Cassazione

20. E' vietato separare dalla madre i cuccioli di cani e gatti prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

21. E' vietato abbandonare le deiezioni del proprio animale in qualsiasi luogo. Durante la passeggiata ogni proprietario dovrà essere provvisto della paletta e del sacchetto per la raccolta delle deiezioni.

#### **Art. 4 - Animali d'affezione nei luoghi e locali pubblici e/o aperti al pubblico e nei**

##### **mezzi di trasporto pubblici**

1. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di:

a. applicare il guinzaglio ai cani e portare con sé la museruola da applicarsi in caso di rischio per l'incolumità delle persone e animali o su richiesta delle autorità competenti, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

c. osservare quanto previsto dalle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

2. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi **e spiagge appositamente dedicate**, ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine, siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Il Comune si impegna ad individuare aree dedicate ai cani, provviste di recinzione e cassonetti per la raccolta delle deiezioni.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, **non** si applicano ai cani per non vedenti o non udenti o addestrati come cani guida, ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

5. Nei mezzi pubblici i gatti e gli altri animali d'affezione, non compresi nei precedenti commi, devono essere trasportati in idonei contenitori.

#### **Art. 5 – Anagrafe canina e strutture di ricovero**

1. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda Asl o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.

2. Nei casi di custodia temporanea dei cani all'interno di un recinto, la superficie del pavimento del box coperto e dell'area circostante non dovrà essere inferiore alle misure di cui alla tabella di seguito riportata. La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

3. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui sia consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.

4. Le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

<b>Peso cane(kg)</b>	<b>Sup.minima in m<sup>2</sup></b>
<b>Fino a 20 kg</b>	<b>8,00</b>
<b>Oltre i 20 kg</b>	<b>11,00</b>

ogni cane aggiunto in più comporterà un aumento della superficie o del recinto del box pari a:

4 m<sup>2</sup> in più per cani fino ai 20 Kg:

6 m<sup>2</sup> in più per cani oltre ai 20 kg

## **Art. 6 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Asl competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla legge inerente alla detenzione, all'allevamento ed al commercio di animali esotici e pericolosi e dalla legge che stabilisce delle linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, in ottemperanza ai criteri, aventi valore di ufficialità, elaborati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con Legge n.426 del 08/12/1998.

1-bis. In caso di accertato mancato rispetto delle linee guida dettate dalle Delibere di giunta regionali aventi ad oggetto "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" e "Linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del circo, fatte salve le ulteriori sanzioni penali in caso di maltrattamento e amministrative previste dal presente regolamento.

2. E' vietato esporre cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e soggetti non svezzati delle altre specie animali. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

3. E' consentita l'esposizione unicamente degli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dall'Azienda Asl.

4. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda Asl, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali CERTIFICATI, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Obblighi per gli animali da compagnia provenienti da paesi esteri**

1. Gli animali da compagnia provenienti da paesi esteri, non registrati all'anagrafe canina italiana quando circolano sul territorio comunale, devono:

a. essere iscritti all'anagrafe canina dello stato estero, anche comunitario, di provenienza;

b. essere muniti di passaporto europeo conforme alle normative europee o documento equivalente per gli stati non comunitari, regolarmente aggiornato secondo le disposizioni nazionali;

c. essere dotati di vaccinazione contro la rabbia in corso di validità e delle vaccinazioni utili e necessarie per il benessere degli animali individuate dall'Azienda Asl del territorio di competenza".

#### **Art. 8 – Gatti e colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente nazionale.

2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene evitando la dispersione di cibo e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. Spetta all'Azienda Asl l'identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie.

4. Spetta al Comune, sentita l'Azienda Asl, individuare appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.

5. Le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà,



curandone la salute, l'igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda Asl e con il Comune.

6. Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro "habitat".

Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Asl di competenza.

7. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

8. I soggetti che eseguono opere edili, che comportano demolizioni e/o scavi in zone interessate dalla presenza di colonie feline, devono prevederne, prima dell'inizio dei lavori, un'adeguata collocazione temporanea. Tale collocazione deve essere individuata in una zona adiacente al cantiere ed in grado di ospitare le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendone l'alimentazione e, da parte delle Autorità competenti, i controlli sanitari. Al termine dei lavori le colonie devono essere rimesse sul loro territorio di origine in adeguati insediamenti previsti e predisposti da chi esegue i lavori, previo parere favorevole dell'Azienda Asl e del Comune.

#### **Art. 9– Volatili d'affezione o da compagnia**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento, chiunque sia proprietario o possieda volatili d'affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere;

b. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc;

c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

g. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

### **Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali**

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2002/1774 e dalle "linee guida" regionali di applicazione vigenti sul territorio;

2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestante trasmissibile agli uomini ed agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme;

b) sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda Asl per i profili

attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.

### **Art. 11 - Organi di controllo e vigilanza**

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze attuative, sono preposti gli organi cui le leggi e i regolamenti attribuiscono il potere di vigilanza – Agenti di polizia municipale, Guardie Zoofile Volontarie , Agenti e organi di controllo di polizia, Associazioni e Preposti - e controllo ed il personale ispettivo di vigilanza dell'Azienda Asl, anche, ove necessario, sulla base degli accertamenti tecnici specifici svolti dagli Uffici del Comune.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge n.689 del 24/11/1981 in materia di accertamento delle violazioni amministrative e di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

3. fatte salve le applicazioni delle sanzioni amministrative, alle violazioni degli articoli del presente regolamento consegue la sanzione della confisca amministrativa dell'animale. Nella flagranza del predetto illecito, l'organo accertatore procede al sequestro amministrativo dell'animale, salvo che sussistano condizioni ritenute impeditive. L'animale sottoposto a sequestro amministrativo è affidato all'Azienda Asl per il ricovero presso strutture idonee autorizzate.

### **Art. 12 – Sanzioni**

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. mod., con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.

2. Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità penale o civile a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

3. Ogni violazione del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisce reato o più grave illecito, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 350,00 euro.

